

AVVISO

Comma 522 Art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e DM 30 giugno 2021 (21A04277) - (GU n. 169 del 16 luglio 2021) recante "Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate"

La legge 15 marzo 2010, n. 38 recante "*Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore*" all'art. 5 comma 2 prevede di individuare, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali. Con il medesimo accordo sono altresì individuate le tipologie di strutture nelle quali le due reti si articolano a livello regionale, nonché le modalità per assicurare il coordinamento delle due reti a livello nazionale e regionale.

L'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 REP. Atti n. 151/CSR stabilisce i requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l'accREDITAMENTO delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore.

L'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014, REP. Atti n. 87/CSR, individua le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore ed, in particolare, l'art. 4 che recepisce quanto previsto dal richiamato art. 1, comma 425, della citata legge n. 147/2013.

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" (pubblicata nella G.U. Lunedì, 31 dicembre 2018, n. 302), al comma 522 dell'articolo 1, ha previsto l'idoneità ad operare nelle reti di cure palliative per quei medici già in servizio presso queste reti ma sprovvisti dei requisiti previsti dal decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013 e ss.mm.ii. e che rispondono ai requisiti indicati, maggiormente specifici rispetto a quelli definiti dalla precedente Legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425 e dal relativo Decreto attuativo (D.M. 4 giugno 2015 del Ministero della Salute, pubblicato nella G.U. 1° luglio 2015, n. 150).

L'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, comma 522, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recepisce lo schema di decreto del Ministero della salute recante "Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, adottata nella seduta del 17/06/2021.

il DM 30 giugno 2021 (21A04277) - (GU n. 169 del 16 luglio 2021) ha, pertanto, meglio definito l'"Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate", come di seguito riportato.

Al fine di garantire l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38 e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, fermo restando quanto sancito dall'Accordo del 10 luglio 2014 sulle figure professionali che garantiscono le cure palliative, ai fini del rilascio della certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative, possono presentare istanza i **medici privi di specializzazione o in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al decreto del Ministero della salute 28 marzo 2013**, (G.U. n. 94 del 22 aprile 2013), successivamente integrato con **decreto 11 agosto 2020** recante modifica alle medesime tabelle (G.U. n.216 del 31 agosto 2020); i quali alla data del 31 dicembre 2020 erano in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate che erogano attività assistenziali di cure palliative nell'ambito territoriale di riferimento in sede ospedaliera, domiciliare e residenziale, così come individuate nell'Intesa sancita il 25 luglio 2012, Rep. n. 151/CSR.

Il medico, alla data alla data del 31 dicembre 2020, doveva essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- Esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure

palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio Sanitario nazionale;

- Un congruo numero di ore di attività professionale esercitata - corrispondente ad almeno il 50 (cinquanta) per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno 19 (diciannove) ore settimanali – e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, pari ad almeno 25 casi annui;
- Acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione Continua in Medicina (ECM), conseguendo almeno 20 (venti) crediti ECM oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR).

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del sopra citato DM 30 giugno 2021 (GU n. 169 del 16 luglio 2021), **l'istanza per la certificazione del possesso dei predetti requisiti deve essere presentata dai medici interessati alla Regione competente entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto e, pertanto, entro la data del 15 gennaio 2023.**

L'articolo 1 del D.M. 30 giugno 2021 ha precisato che il Decreto con il quale la Regione certifica l'idoneità professionale di cui all'articolo 1 comma 522 è **"necessario per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate"**.

Dato atto che la Legge regionale n. 17/2016, ss.mm.ii., recante *"Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria"*, ed in particolare l'art. 3, comma 1, che attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale, vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 14 ottobre 2019 "art 1 comma 522 – Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Requisiti per il rilascio della certificazione di idoneità nel campo delle cure palliative ai medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate – Disposizioni attuative", che ha demandato ad A.Li.Sa., ai sensi del comma 2 lett. p) del già richiamato art. 3 della L.R. n. 17/2016 le attività istruttorie al rilascio delle certificazioni di cui all'art. 1, comma 522 della legge 145/2018 successivamente perfezionato con il DM 30 giugno 2021 (GU n. 169 del 16 luglio 2021) sopra testualmente riportato, si definisce quanto segue.

Gli interessati possono presentare istanza per il rilascio del decreto di cui sopra, inoltrando la stessa, tramite PEC o raccomandata A/R, alla Direzione Sociosanitaria di A.Li.Sa., seguendo scrupolosamente le istruzioni per la compilazione ed utilizzando esclusivamente il modello di istanza messo a disposizione, entrambi visionabili e scaricabili sui siti istituzionali di A.Li.Sa. e Regione Liguria. Presso tali siti sarà disponibile la seguente documentazione:

- **Istruzioni per la compilazione dell'istanza per l'ottenimento del Decreto regionale di certificazione, di cui all'articolo 1 comma 522 della Legge di Bilancio 2019** (documento pdf)
- **Modello istanza** (documento doc)
- **Informativa privacy** (documento pdf)
- **Comma 522 Art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (pubblicata nella G.U. Lunedì, 31 dicembre 2018, n. 302)** (documento pdf)
- **D.M. Ministero della Salute 30 giugno 2021** (documento pdf)

Per informazioni, è possibile rivolgersi ai recapiti di seguito indicati.

Direzione Sociosanitaria A.Li.Sa.

·16121 Genova GE

Piazza della Vittoria n. 15 – VI piano

· Tel. 010-548.5063



·E-mail: direzione.sociosanitaria@alisa.liguria.it; elisa.lidonnici@alisa.liguria.it;



PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it



sito Internet: <http://www.alisa.liguria.it/>